

## PRETURA ROMA

5 LUGLIO 1990

PRETORE:

BONACCORSI

PARTI:

PRANDINI

(Avv. D'Ercole)

SCALFARI

(Avv. Ripa di Meana e Molaioli)

**Stampa • Rettifica •  
Provvedimento di urgenza •  
Pendenza del giudizio di merito  
dinanzi al Tribunale •  
Competenza funzionale del  
pretore.**

*La pendenza dinanzi al Tribunale del giudizio di merito instaurato tra le medesime parti e relativo ad un articolo di giornale (che si pretende lesivo dell'onore), non esclude la competenza del Pretore adito ad emettere l'ordine di pubblicazione della rettifica dello stesso articolo.*

**Stampa • Rettifica •  
Pubblicazione in apposita  
rubrica o in pagina diversa da  
quella prescritta dalla legge •  
Illegittimità.**

*Il principio dell'equivalenza informativa impone l'obbligo di inserire la rettifica nella stessa pagina della notizia originaria, non essendo sufficiente ed idonea a soddisfare il diritto del richiedente l'inserimento della rettifica in un'altra rubrica.*

**Stampa • Rettifica •  
Provvedimenti di urgenza •  
Presupposti del provvedimento •  
Accertamento del giudice sul  
fumus boni iuris e sul periculum  
in mora • Esclusione.**

*L'art. 42 legge 416/81 tipizzando il rimedio per la rettifica sulla stampa, qua-*

*le misura specifica avente presupposti di applicazione del tutto nuovi ed autonomi rispetto a quelli previsti ex art. 700 cod. proc. civ., esclude che il Pretore debba accertare l'esistenza dei requisiti del fumus e del periculum in mora, in quanto prevalutati in re ipsa dalla norma stessa.*

**Stampa • Rettifica • Smentita  
eccedente il limite delle trenta  
righe • Potere del direttore  
responsabile di ridurre il testo •  
Ammissibilità.**

*Sussiste l'obbligo della pubblicazione della rettifica anche se questa eccede il limite delle trenta righe, gravando sul direttore responsabile il potere-dovere di ridurre la lunghezza del testo, per renderlo conforme alla legge.*

Con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. depositato in data 16 maggio 1990 e notificato il 24 maggio 1990, il ricorrente On. Gianni Prandini lamentava che, avendo inviato in data 7 maggio una richiesta di rettifica a quanto scritto dal quotidiano « La Repubblica » del 6 maggio in un articolo a firma del giornalista Enzo Cirillo, dal titolo « Non c'è pace ai lavori pubblici. Risputa l'ombra di De Mico », contenente affermazioni ritenute contrarie a verità e lesive della dignità di esso Ministro Prandini, tale rettifica era stata pubblicata sul quotidiano stesso del 10 maggio tra le « Lettere », con eliminazione della frase finale « nel formulare espressa riserva di ogni altro diritto del mio assistito, porgo distinti saluti », e con un commento in corsivo del seguente tenore: « Il Ministro Prandini precisa. Per quanto ci riguarda, non abbiamo nulla da rettificare (En.Ci) ».

Tutto ciò premesso, il ricorrente assumeva che tale pubblicazione era inidonea e chiedeva a questo Pretore di ordinare al Direttore responsabile del quotidiano, Dott. Eugenio Scalfari, la pubblicazione della rettifica richiesta, con

l'espresso riferimento all'art. 700 cod. proc. civ., nella stessa pagina e con le medesime caratteristiche tipografiche e senza alcuna nota o commento di carattere riduttivo o elusivo.

Costituitosi in giudizio, il resistente eccepiva in primo luogo l'improponibilità e conseguente inammissibilità del ricorso ex art. 700 cod. proc. civ., in pendenza del giudizio di merito già instaurato dall'On. Prandini davanti al Tribunale con atto di citazione notificato in data 11 maggio 1990, ove veniva dedotta, a fini risarcitori, la lesività degli articoli a firma del giornalista Enzo Cirillo pubblicati sul quotidiano del 10 aprile, del 24 aprile e del 6 maggio 1990 (quest'ultimo dal titolo « Non c'è pace ai lavori pubblici. Risputa l'ombra di De Mico », ovvero lo stesso di cui al ricorso in esame). Nel merito deduceva che la rettifica richiesta era stata comunque pubblicata, che la collocazione della stessa tra le « Lettere » doveva ritenersi idonea e soddisfacente del diritto fatto valere, ed infine che il commento in calce alla rettifica non era fuorviante, riduttivo o elusivo.

Così instauratosi il contraddittorio, il Pretore, dopo l'acquisizione di numerosi documenti e la discussione orale della causa, si riservava di decidere, concedendo ai difensori delle parti un congruo termine per il deposito di note illustrative.

**CONSIDERATO IN DIRITTO.** — Il ricorso dell'On.le Prandini merita accogliamento.

Le eccezioni sollevate dalla difesa del resistente possono essere analiticamente confutate con le seguenti argomentazioni.

I. La pendenza di un giudizio di merito davanti al Tribunale civile di Roma intrapreso dal ricorrente in relazione anche all'articolo a firma del giornalista Enzo Cirillo pubblicato sul quotidiano del 6 maggio 1990 dal titolo « Non c'è pace ai lavori pubblici. Risputa l'ombra di De Mico » (per il quale si chiede la pubblicazione di una rettifica in questa sede), non esclude la cognizione di questo giudice e non può importare la improponibilità, inammissibilità ed improcedibilità del ricorso, sostenuta dalla difesa di parte resistente.

La normativa vigente (art. 8 della legge sulla stampa, come modificato dalla novella del 1981) attribuisce soltanto al Pretore la competenza ad emettere l'ordine di pubblicazione della rettifica, e non menziona affatto il giudice istruttore di una eventuale causa di merito già pendente tra le parti (in parallelismo con la competenza funzionale del Pretore anche in materia penale, ex art. 43 della stessa legge n. 416 del 1981, successivamente venuta meno a seguito della depenalizzazione del reato di omessa rettifica operata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689).

Peraltro, è assai problematica la individuazione della causa di merito successiva all'esperimento della procedura d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. in materia di rettifica. Il giudicante non ritiene di aderire alle tesi estreme di coloro che ritengono il diritto di rettifica, come diritto « effimero », senza sbocco in sede di merito, sulla base, da una parte, del rilievo che l'art. 42 legge n. 416/81 ha « tipizzato » l'art. 700 cod. proc. civ., introducendo presupposti sostanziali e formali di tutela del tutto nuovi ed autonomi rispetto alla tutela cautelare atipica prevista dal codice di rito, e, dall'altra, dell'inutilità di un giudizio di merito, per essere l'ordine giudiziale di pubblicazione della rettifica integralmente soddisfacente degli interessi del ricorrente. È vero che i presupposti della tutela sono autonomi, mirando la richiesta di rettifica a favorire comunque l'accesso del singolo al mezzo di informazione (a prescindere da qualsiasi lesione dei diritti della personalità cui è connessa e da qualsiasi accertamento sulla verità oggettiva dei fatti divulgati), ma non si può negare un certo collegamento con un successivo giudizio a cognizione più ampia ove far confluire tutte le possibili istanze di merito, anche se la rettifica pubblicata per ordine del Pretore appare come misura anticipatoria e di per sé pienamente esaustiva delle esigenze di tutela del richiedente (ma anche il procedimento cautelare ordinario può sortire effetti anticipatori e integralmente soddisfatti dei diritti del ricorrente).

Il futuro giudizio di merito può riguardare, non solo il riesame in sede di cognizione ordinaria del provvedimento sommario già concesso (sempre opportuno, stante anche l'attuale regime di

stabilità e non impugnabilità del provvedimento d'urgenza), per ogni possibile valutazione e conseguenza postuma ove esso risultasse, per qualsiasi causa, illegittimamente emesso (al riguardo viene formulata dalla dottrina l'ipotesi del limite intrinseco dell'« abuso del diritto »), ma anche le pretese risarcitorie per i danni derivanti dalla mancata tempestiva pubblicazione della rettifica, in sé considerata, o, più estensivamente e a tutto concedere, per le violazioni dei connessi diritti della personalità individuale, ove si deduca una specifica lesività rispetto a determinati diritti fondamentali (diritto all'identità personale, alla reputazione, ecc.), che presuppongono l'accertamento della verità.

Rimane, pertanto, ferma l'esigenza di mantenere un certo tipo di rapporto tra procedimento di rettifica e giudizio di merito, apparendo di tutta evidenza l'utilità della instaurazione di un successivo giudizio a cognizione piena, ove poter inserire tutte le istanze di merito, comunque connesse alla divulgazione delle notizie, anche nei confronti di altri soggetti, diversi dal direttore del giornale, tenuto alla pubblicazione della rettifica.

Questo vale soprattutto per inferirne la necessità di fissare, contestualmente alla concessione del provvedimento richiesto, il termine per l'inizio del giudizio di merito, non già per negare la competenza di questo giudice nel caso di specie, poiché, a parte quanto sopra rilevato sulla esclusività della competenza pretorile come configurata dalla legge, il giudizio di merito proposto davanti al Tribunale di Roma, nei confronti di più soggetti (editore, giornalista e direttore del quotidiano) investe solo marginalmente l'oggetto del presente ricorso (avendo un limitatissimo riferimento al solo articolo pubblicato il 6 maggio 1990), presenta contenuto esclusivamente risarcitorio e fondamento del tutto diverso, senza alcun richiamo ad obblighi di rettifica, per cui non può senz'altro identificarsi con quello (eventualmente) successivo all'emissione del provvedimento richiesto in questa sede.

II. Quanto alla pretesa infondatezza del ricorso nel merito, per essere stata comunque la rettifica pubblicata, onde verrebbe a mancare, secondo l'assunto del resistente, il requisito del *periculum*

*in mora*, cioè ogni ragione di urgenza, va ribadito che la rettifica, anche se tutela l'interesse generale ad una informazione pluralista, esalta i valori costituzionali in quanto funzionale alla salvaguardia di beni ed interessi fondamentali della persona umana, ed esige perciò attuazione immediata, quale quella che ha inteso assicurare il legislatore della riforma del 1981 col richiamo all'art. 700 cod. proc. civ., come strumento di tutela processuale idoneo a conseguire l'effettiva pubblicazione in tempi brevi delle rettifiche.

Secondo un' apprezzabile corrente dottrina (che si può dire maggioritaria e che merita di essere condivisa, perché più aderente allo spirito della normativa vigente), l'art. 42 legge editoria ha « tipizzato » il rimedio per la rettifica sulla stampa (a differenza della disciplina sulla radiotelevisione), con rinvio di mero carattere formale, onde si prescinde dall'accertamento volta per volta dei presupposti sostanziali del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, che caratterizzano invece il ricorso al procedimento cautelare d'urgenza secondo la normativa ordinaria del codice di rito. L'art. 42 citato considera di per sé irreparabile pregiudizio, da rimuovere con urgenza, quello derivante dalla mancata, parziale o incompleta pubblicazione della rettifica e configura una misura specifica di tutela del diritto di rettifica, che si risolve unicamente nell'ordine del giudice di pubblicare proprio la comunicazione di replica voluta dall'interessato.

*Fumus e periculum* sono quindi prevalutati *in re ipsa* dalla norma per la pura e semplice mancata (o insufficiente) pubblicazione della rettifica, onde nessuna indagine deve compiere in proposito il giudicante. In particolare, nessun sindacato giurisdizionale è ammissibile sul *fumus* (e cioè sulla valutazione soggettiva di fondo), dato il carattere eminentemente soggettivo del diritto di rettifica, concepito, secondo l'opinione di autorevoli studiosi, alla luce della struttura e finalità della norma, come diritto potestativo, che non può essere « subordinato all'accertamento obiettivo della fattispecie controversa, contrariamente allo spirito della norma, che mira a tutelare la soggettività della fattispecie, provocando un momento di contraddittorio rispetto alla opinione pubblica in relazione alla notizia pubblicata da un giornale »

(come felicemente ebbe ad esprimersi il senatore Bonifacio nel corso dei lavori parlamentari per l'approvazione della legge, nella seduta del 20 maggio 1981 della Commissione del Senato in sede referente).

L'On. Prandini ha tenuto a sottolineare analiticamente e vigorosamente nel ricorso l'assoluta infondatezza e non veridicità delle affermazioni giornalistiche contenute nell'articolo contestato, ritenute lesive della sua dignità, e l'Ufficio non può che prenderne atto, rimanendo comunque dispensato da ogni accertamento in proposito. Giova invece esaminare il distinto problema se possa considerarsi idonea collocazione, satisfattiva del diritto fatto valere, la pubblicazione della rettifica nell'apposita rubrica delle « Lettere ».

III. Non può essere condivisa quella parte della giurisprudenza (citata dalla difesa del resistente) che ritiene sufficiente ed idonea a soddisfare il diritto del richiedente la scelta di inserire una rettifica nella rubrica « Lettere ». È indubbio, infatti, che le forme tassativamente prescritte dalla legge, chiare e rigorose, in ordine alle modalità con le quali deve essere pubblicata la rettifica, non sono rispettate dalla inserzione della stessa nella rubrica « Lettere al direttore ».

Al riguardo, va ribadito l'orientamento espresso in precedenti pronunzie di questo Ufficio (v. Pret. Roma 12 novembre 1982, in *Giust. civ.*, 1983, 1014; *Id.*, 7 gennaio 1984, in *Giust. civ.*, 1984, I, 1327), secondo cui non può prescindersi dalla rigorosa applicazione delle modalità di attuazione della rettifica, che, per quanto rigide e vincolanti, sono le uniche idonee ad assicurare (nella visione della legge e nella realtà fattuale) l'equivalenza formale della rettifica con la notizia precedentemente apparsa, perché soltanto una rettifica dotata di pari efficacia sul piano della penetrazione informativa, avente cioè la stessa forza di richiamo, è idonea a contrastare, secondo la sua essenziale funzione, l'originaria comunicazione. Del tutto logica e consequenziale appare, perciò, la fissazione di regole precise, atte ad evitare pubblicazioni di rettifiche secondo modalità (relative alla collocazione nell'ambito del giornale, alle caratteristiche tipografiche, ecc.) tali da sminuirne annullarne l'efficacia.

Il legislatore certamente ben conosceva la prassi sostanzialmente elusiva dell'obbligo, e va ricordato, in proposito, che in sede di lavori parlamentari per la riforma della legge sull'editoria del 1981 (se può essere utile, a fini ermeneutici, il richiamo alle fasi preparatorie della normativa), venne rinnegata la prassi delle « lettere al direttore ». In ordine alla collocazione delle rettifiche, infatti, venne espressamente respinta la proposta del senatore Mazza che suggeriva, sulla scorta della pratica adottata dai principali giornali nazionali ed esteri, la pubblicazione in un'apposita rubrica, con caratteristiche tipografiche particolari e collocata sempre nella stessa parte del giornale o inserite in un'altra rubrica particolarmente seguita dai lettori, come la rubrica « Lettere al Direttore ». Venne recepita invece la richiesta del senatore Vittorino Colombo, il quale, dichiaratosi sostanzialmente favorevole al testo dell'articolo che mira a dare un'evidenza particolare alle rettifiche prevedendone la pubblicazione nelle stesse parti del giornale dove è pubblicata la notizia cui si riferiscono, propose la soppressione delle parole « in apposite rubriche » (come effettivamente soppresse nel testo definitivo).

Deve ritenersi, pertanto, alla stregua anche del valore sintomatico di tale preciso orientamento legislativo, posto chiaramente in luce dai lavori parlamentari, che non rispetta lo spirito e la lettera della legge, e non è satisfattiva del diritto fatto valere dal ricorrente, l'inserzione della rettifica nella rubrica « Lettere ». Il principio dell'equivalente informativo giustifica, infatti, ed esige, l'osservanza dell'obbligo di inserire la rettifica nella stessa pagina della notizia originaria, a nulla rilevando le divergenti esigenze di impaginazione del giornale.

IV. Resta infine da esaminare la questione concernente la eliminazione dal testo della rettifica, come pubblicato su « La Repubblica » del 10 maggio 1990, della frase finale « nel formulare espresa riserva di ogni altro diritto del mio assistito porgo distinti saluti », nonché l'aggiunta di un commento in corsivo del seguente testuale tenore: « Il Ministro Prandini precisa — Per quanto ci riguarda non abbiamo nulla da rettificare (En.Ci) ».

Ora, l'omissione della frase finale non rileva, secondo la consolidata giurisprudenza formatasi al riguardo. Il Pretore di Milano, con decisione 13 novembre 1986 (in *Dir. informaz.*, 1987, 246), ha escluso, per mancanza del requisito della « pertinenza » la pubblicazione di quella parte del testo consistente nella minaccia (o riserva) dell'interessato di adire le vie legali. Analogamente, il Pretore di Roma, con ordinanza del 12 dicembre 1987 (in *Dir. informaz.*, 1988, 466) ha ritenuto che possono non essere pubblicate quelle parti di rettifica costituenti riserve di azioni giudiziarie, in quanto la rettifica deve riferirsi « direttamente » allo scritto contestato.

Per quanto riguarda il commento aggiuntivo col quale il giornalista Enzo Cirillo deduce di non avere nulla da rettificare alla precisazione del Ministro Prandini, non può dirsi che esso sia fuorviante, elusivo o riduttivo.

Va chiarito, in proposito, con riguardo anche alla precedente giurisprudenza di questo ufficio, che la legge, nell'ambito della « tipizzazione » dei provvedimenti adottabili, impone al direttore solo l'obbligo di pubblicazione della rettifica (altrui), ma non anche quello di ritrattare, di sconfessare o smentire le precedenti dichiarazioni giornalistiche. Un divieto assoluto di commenti, postille, riserve, aggiunte di dati notiziali o apprezzamenti del giornalista potrebbe costituire limite eccessivamente restrittivo della libertà del giornalista e del gestore del mezzo informativo.

In definitiva, il ricorso deve essere accolto, per quanto di ragione, con l'emissione dell'ordine di pubblicazione della rettifica nelle forme imposte dalla legge e, in particolare, con l'obbligo della medesima collocazione, alla p. 38 dell'« economia », e delle medesime caratteristiche tipografiche dello scritto da rettificare (in particolare, per quanto concerne le dimensioni dei caratteri dei titoli), previa indicazione che la pubblicazione è eseguita per effetto di ordinanza del Pretore ex art. 700 cod. proc. civ.

P.Q.M. — Il Pretore, in accoglimento del ricorso, ordina al resistente, dott. Eugenio Scalfari, nella sua qualità di Direttore responsabile del quotidiano « La Repubblica », di provvedere, nei termini e nelle forme di legge, alla pub-

blicazione della rettifica, come richiesta dall'On. Gianni Prandini, con l'esclusione della parte finale contenente mera riserva di diritti, relativa all'articolo « Non c'è pace ai lavori pubblici. Risputa l'ombra di De Mico » apparso sul quotidiano del 6 maggio 1990, nella stessa pagina e con le medesime caratteristiche tipografiche e con la premessa che trattasi di pubblicazione ordinata dal Pretore ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ.;

fissa il termine di gg. 90 dalla comunicazione della presente ordinanza per l'inizio del giudizio di merito.

## PRETURA ROMA

6 LUGLIO 1990

PRETORE: BONACCORSI  
 PARTI: PRANDINI  
(Avv. D'Ercole)  
SCALFARI  
(Avv. Ripa di Meana e Molaioli)

**Stampa • Rettifica • Reiterazione di altra rettifica • Sindacato del direttore responsabile • Inammissibilità • Richiesta di provvedimenti di urgenza • Ammissibilità.**

*Il direttore è tenuto alla pubblicazione del testo di rettifica senza poterne sindacare il contenuto sotto il profilo di un eventuale reiterazione di altra rettifica già pubblicata.*

**Stampa • Rettifica • Sindacato del direttore responsabile sul merito • Inammissibilità • Richiesta di provvedimenti di urgenza • Ammissibilità.**

*Il direttore responsabile è tenuto alla pubblicazione della rettifica senza poter minimamente sindacare nel merito la versione dei fatti fornita dal richiedente, potendo ricusarne la pubblicazione soltanto nel caso in cui il testo contenga elementi costituenti illecito penale.*

Con ricorso *ex art.* 700 cod. proc. civ. depositato in Cancelleria il 24 maggio 1990 e notificato in data 25 maggio 1990, l'On.le Gianni Prandini deduceva di avere inviato in data 14 maggio e in data 17 maggio due distinte richieste di rettifica a quanto scritto sul quotidiano « La Repubblica » rispettivamente del 10 maggio e del 17 maggio in due articoli a firma del giornalista Enzo Cirillo, recanti i titoli « Guerra di ricorsi ai Lavori Pubblici. La Corte dei Conti "boccia" Prandini » e « il T.A.R. boccia Prandini. Il "cacciato" Cempella torna al suo posto », articoli il cui contenuto legittimava le richieste di rettifica avanzate, per aver riportato affermazioni contrarie a verità e lesive della dignità di esso Ministro Prandini. Lamentava il ricorrente che le menzionate rettifiche non erano state pubblicate sul quotidiano e chiedeva a questo Pretore di ordinare al Direttore responsabile, Dott. Eugenio Scalfari, la pubblicazione di ambedue le rettifiche richieste, nella stessa pagina e con le medesime caratteristiche tipografiche e senza alcuna nota di commento di carattere riduttivo o elusivo e con l'espressa menzione dell'ordine giudiziale *ex art.* 700 cod. proc. civ.

Costituitosi in giudizio, il Dott. Scalfari resisteva al ricorso, deducendo la legittimità del proprio comportamento (omissivo), in quanto, avendo il giornalista Cirillo continuato con gli articoli del 10 e 17 maggio ad occuparsi delle medesime vicende trattate in precedenti articoli, esso resistente aveva ragionevolmente valutato che le precisazioni e rettifiche inoltrate fossero semplici reiterate di una precedente rettifica già pubblicata, ed aveva pertanto ritenuto legittimo ometterne la pubblicazione anche perché l'On. Prandini aveva notificato una citazione in giudizio, con richiesta di risarcimento di danni patrimoniali e morali, per quanto scritto dal giornalista Cirillo in data 10 e 24 aprile e 6 maggio. In ogni caso, ritenendo ammissibile e opportuno il sindacato giurisdizionale sui fatti costitutivi del diritto di rettifica, invocava un'approfondita indagine di merito da parte del Pretore sulla veridicità e fondatezza delle notizie divulgate e sul reale contenuto delle precisazioni dell'On. Prandini, che non potevano considerarsi, a suo dire, rettifiche in senso tecnico.

Così instauratosi il contraddittorio, il Pretore, dopo ampia discussione orale, si riservava di provvedere con separata ordinanza, concedendo alle parti congruo termine per il deposito di note illustrative.

CONSIDERATO IN DIRITTO. — La difesa dell'On. Prandini illustra ampiamente le vicende trattate negli articoli di cui è causa, per evidenziarne il contenuto non veritiero e lesivo della dignità del Ministro Prandini, e per giustificare le due richieste di rettifica inoltrate in data 14 e 17 maggio 1990, non pubblicate.

La difesa di parte resistente ritiene di potere giustificare la mancata pubblicazione delle rettifiche assumendo che esse contengono in parte reiterazioni di quanto scritto nella prima rettifica subito pubblicata dal quotidiano « La Repubblica », ed in parte deduzioni e smentite che contrasterebbero con la realtà storica delle vicende trattate e che sarebbero superate dagli sviluppi che le vicende stesse hanno avuto, nei giorni successivi, e invoca, per quest'ultimo aspetto, « un'approfondita indagine sul *fumus* delle richieste di rettifica », citando un precedente giurisprudenziale di questo Ufficio (ord. 1° aprile 1985, est. Servello).

In contrario, va osservato quanto segue.

1. Non giova al Direttore responsabile del giornale, per esimersi dall'obbligo giuridico di pubblicare la rettifica, valutare quest'ultima come semplice reiterazione di precedente rettifica già pubblicata, trincerandosi nella opinabile giustificazione che le nuove richieste « non possono considerarsi rettifiche in senso tecnico ». L'interessato ha sempre facoltà di interloquire per ogni articolo giornalistico che lo riguardi, anche se concernente vicende già trattate, e cioè per ogni singolo fatto-notizia, costituente oggetto di autonoma pubblicazione. Il soggetto coinvolto ancora, suo malgrado, nell'attività di informazione, ha diritto di fare repliche e dichiarazioni per ogni singola pubblicazione che lo riguardi. Il diritto (potestativo) di rettifica si risolve, infatti, nell'obbligo di pubblicare proprio le comunicazioni di replica volute dall'interessato, soprattutto quando, come nella specie, costituisco-

no reazione alla riproduzione di affermazioni ritenute dal richiedente lesive della dignità e contrarie a verità.

Non si dimentichi, in proposito, che la normativa vigente, sempre al fine di realizzare quell'arricchimento notiziale che completa e rende più utile l'informazione generale per i destinatari di essa, fa riferimento alle « dichiarazioni » dell'interessato e non soltanto alle « rettifiche ».

Il Direttore è obbligato, pertanto, a pubblicare il testo di rettifica senza poterne sindacare il contenuto sotto il profilo di un'eventuale reiterazione di altra rettifica già pubblicata.

2. Analogamente il Direttore è tenuto alla pubblicazione della rettifica senza poter minimamente sindacare nel merito la versione dei fatti del richiedente, potendo ricusare la pubblicazione soltanto nel caso in cui il testo della rettifica contenga elementi costituenti illecito penale.

A nulla rileverebbe l'accertamento della verità oggettiva dei fatti divulgati, dovendo la rettifica essere pubblicata avuto riguardo alla mera opinione soggettiva del richiedente. Il Pretore non deve svolgere alcun accertamento sulla verità della notizia pubblicata o sulla sua lesività, di cui è arbitro esclusivamente il richiedente. Il preteso contrasto con la realtà storica non può costituire esimente per il Direttore per l'omessa pubblicazione della rettifica. È appena il caso di rilevare che la lontana pronuncia di questa Pretura invocata dalla difesa di parte resistente per sostenere la necessità di accertare e valutare i fatti costitutivi del diritto di rettifica, è rimasta isolata e non può costituire, perciò, valido punto di riferimento.

S'impone, pertanto, l'accoglimento del ricorso.

P.Q.M. — Il Pretore, in accoglimento del ricorso, ordina al resistente, dott. Eugenio Scalfari, nella sua qualità di Direttore responsabile del quotidiano « La Repubblica », di provvedere, nei termini e nelle forme di legge, alla pubblicazione delle rettifiche richieste, con l'obbligo di dare alle relative intitolazioni la medesima collocazione e le medesime caratteristiche tipografiche degli scritti da rettificare, segnatamente per

quanto riguarda le dimensioni dei caratteri dei titoli, e dando atto che la pubblicazione è effettuata in esecuzione di ordinanza del Pretore *ex art.* 700 cod. proc. civ.;

fissa il termine di gg. 90 dalla comunicazione della presente ordinanza per l'inizio del giudizio di merito.

## PRETURA ROMA

10 LUGLIO 1990

PRETORE:

BONACCORSI

PARTI:

PRANDINI

(*Avv. D'Ercole*)

BRIGLIA

(*Avv. Guardascione*)

### **Stampa • Rettifica • Testo eccedente il limite delle trenta righe • Potere di riduzione del testo del direttore responsabile • Ammissibilità.**

*Sussiste l'obbligo della pubblicazione della rettifica anche se questa eccede il limite delle trenta righe, gravando sul direttore responsabile il potere-dovere di ridurre la lunghezza del testo, per renderlo conforme alla legge.*

### **Stampa • Rettifica • Pubblicazione in apposita rubrica o in pagina diversa da quella prescritta dalla legge • Illegittimità.**

*Il principio dell'equivalenza informativa impone l'obbligo di inserire la rettifica nella stessa pagina della notizia originaria, non essendo sufficiente ed idonea a soddisfare il diritto del richiedente l'inserimento della rettifica in un'altra rubrica.*

**Stampa • Rettifica •  
Provvedimenti di urgenza •  
Presupposti del provvedimento •  
Accertamento del giudice sul  
fumus boni iuris e sul periculum  
in mora • Esclusione.**

*L'art. 42 legge 416/81 tipizzando il rimedio per la rettifica sulla stampa, quale misura specifica avente presupposti di applicazione del tutto nuovi ed autonomi rispetto a quelli previsti ex art. 700 cod. proc. civ. esclude che il Pretore debba accertare l'esistenza dei requisiti del fumus e del periculum in mora in quanto prevalutati in re ipsa dalla norma stessa.*

**Stampa • Rettifica • Modalità •  
Apposizione di commento critico  
• Liceità.**

*Non viola le disposizioni tassative di cui all'art. 42 legge 416/81 la pubblicazione della rettifica fatta seguire da un commento con il quale il giornalista ribadisce il contenuto del proprio articolo.*

**RILEVATO IN FATTO.** — Con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ., depositato in Cancelleria in data 8 giugno 1990 e notificato in data 22 giugno 1990, l'On. Gianni Prandini ha chiesto la pubblicazione di una rettifica già richiesta in data 15 maggio 1990 e pubblicata sul settimanale « Epoca » del 6 giugno 1990, con riferimento all'articolo pubblicato sullo stesso settimanale n. 2067 del 20 maggio 1990, dal titolo « Ci vorrebbe un De Mico », a firma di Carla Stampa, contenente, a giudizio del ricorrente, affermazioni non solo contrarie a verità, ma anche lesive della dignità di esso Ministro Prandini.

Lamenta il ricorrente che detta rettifica non è stata pubblicata nelle forme previste dalla legge, in quanto è riportata sotto la rubrica « Lettere », con eliminazione della frase finale: « nel formulare espressa riserva di ogni altro diritto del mio assistito, porgo distinti saluti », con un errore di stampa (« co-

struzione di Ancona, invece che « ricostruzione di Ancona ») e con l'aggiunta di un commento in corsivo firmato « C.S. », nel quale in sostanza si ribadisce il contenuto dell'articolo. Ha chiesto, perciò, che il Pretore ordini al Direttore responsabile del settimanale « Epoca », dott. Roberto Briglia, la pubblicazione della rettifica richiesta, con la premessa che si tratta di pubblicazione ex art. 700 cod. proc. civ., nella stessa pagina e con le medesime caratteristiche tipografiche e senza alcuna nota o commento di carattere riduttivo o elusivo.

Si è costituito in giudizio il dott. Briglia, chiedendo il rigetto del ricorso perché inammissibile e comunque infondato per carenza dei presupposti di legge per l'emissione del richiesto provvedimento cautelare, deducendo, in particolare, la mancanza del requisito del *periculum in mora* e del *fumus* per la richiesta di nuova pubblicazione, essendo la rettifica già pubblicata ampiamente satisfativa del diritto fatto valere. Ha fatto, inoltre, rilevare il mancato rispetto, da parte del richiedente, del limite massimo delle trenta righe della rettifica, deducendone l'inammissibilità del ricorso.

Così instauratosi il contraddittorio, il Pretore, dopo l'acquisizione di vari documenti e ampia discussione orale, si è riservato di decidere.

**CONSIDERATO IN DIRITTO.** — I. Preliminare è l'esame della prima eccezione sollevata da parte resistente in ordine al preteso motivo di inammissibilità del ricorso per avere il richiedente ommesso di rispettare la prescrizione di legge circa il limite massimo delle trenta righe della rettifica. Stante il mancato rispetto di una previsione di legge, non sorgerebbe, a carico del Direttore, l'obbligo di pubblicazione e quindi una sua responsabilità per mancata o ridotta pubblicazione della rettifica.

In contrario si osserva che effettivamente, sotto la vigenza dell'art. 8 legge stampa nella sua versione originaria (che disciplina essenzialmente le modalità della richiesta di rettifica per dar luogo all'obbligo di pubblicazione), si riteneva che il direttore responsabile non potesse accorciare il testo di rettifica se più lungo dell'articolo contestato. Nel

caso in cui fosse superata la lunghezza prescritta, il direttore poteva rifiutare la pubblicazione. Successivamente all'entrata in vigore dell'art. 42 legge 416/81 si è ritenuto che, facendo riferimento tale norma al limite specifico delle 30 righe e all'obbligo di pubblicazione integrale solo dei passi che si riferiscono direttamente alla notizia originaria, sussiste l'obbligo di pubblicazione della rettifica anche se eccede il limite di lunghezza, essendo obbligo del Direttore provvedere ai « tagli » ed agli « aggiustamenti » necessari per riportare la lunghezza a quella di legge.

Correttamente viene, infatti, interpretata la norma nel senso che il limite delle trenta righe sia da riferire esclusivamente all'obbligo della pubblicazione integrale della rettifica, con la conseguenza che, ove detto limite sia superato nella richiesta, cade soltanto l'obbligo della pubblicazione integrale, e non l'obbligo della pubblicazione in sé (così Pret. Bari 18 gennaio 1973, in *Foro it.*, 1983 I, 820).

La novella legislativa del 1981 ha attribuito quindi al Direttore il potere-dovere di ridurre la lunghezza del testo richiesto in rettifica per renderlo conforme a legge. Egli dovrà comunque pubblicare la rettifica nella parte non eccedente le trenta righe, eliminando la parte che le supera, purché conservando la parte essenziale della smentita del richiedente. Al direttore, in definitiva, fa carico l'obbligo di pubblicare anche una rettifica mutilata, purché corrispondente alle esigenze dell'interessato a salvaguardia dei diritti dello stesso.

II. La collocazione della rettifica tra le « Lettere » non può considerarsi satisfattiva del diritto fatto valere. Ribadendo precedenti pronunzie, il Giudicante ritiene tassative ed inderogabili le modalità prescritte dalla legge per la pubblicazione della rettifica, le uniche idonee ad assicurare l'equivalenza formale con la notizia precedentemente divulgata, perché soltanto una rettifica dotata di pari efficacia sul piano della penetrazione informativa è idonea a contrastare, secondo la sua essenziale funzione, l'originaria comunicazione.

Il principio dell'equivalenza informativa giustifica ed impone l'obbligo di inserire la rettifica nella stessa pagina del-

la notizia originaria e non possono costituire valida giustificazione per escludere l'osservanza del precetto di legge, le divergenti esigenze di impaginazione del giornale.

III. Nessuna indagine va fatta in questa sede sui presupposti *sel fumus* e del *periculum in mora*. L'art. 42 citato ha « tipizzato » il rimedio per la rettifica sulla stampa, con rinvio di mero carattere formale all'art. 700 cod. proc. civ., come misura specifica avente presupposti di applicazione del tutto nuovi ed autonomi, senza necessità, quindi, di accertare di volta in volta in presupposti sostanziali del *fumus* e del *periculum* che caratterizzano invece il ricorso al procedimento cautelare d'urgenza, secondo la normativa ordinaria del codice di rito.

Tali requisiti sono presunti dalla legge e cioè prevalutati *in re ipsa* dalla norma per la pura e semplice mancata (o insufficiente) pubblicazione della rettifica.

IV. Appare non rilevante l'eliminazione della formulazione di « espressa riserva di ogni altro diritto », siccome non pertinente « direttamente » allo scritto contestato, e deve ritenersi altresì privo di significato il chiarissimo refuso di stampa (« costruzione » invece di « ricostruzione »).

Per quanto concerne, infine, il commento in corsivo con il quale la giornalista Carla Stampa ha inteso ribadire il contenuto del proprio articolo, non si ravvisa l'opportunità di una espressa inibizione, in quanto, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Cassazione (v., in particolare, sent. 9 febbraio 1979, in *Giust. pen.*, 1980, n. 208, che ammette la facoltà del giornalista di accompagnare la rettifica con una postilla di riserva a miglior chiarimento dei fatti contestati), un divieto assoluto di commenti, postille, riserve, aggiunte di dati notiziali o apprezzamenti del giornalista, potrebbe incidere pesantemente sulla libertà del giornalista e del gestore del mezzo informativo (salva, ovviamente, ogni responsabilità per la reintegrazione del fatto lesivo).

In tali limiti, va accolta la richiesta di rinnovazione della rettifica ai sensi di legge.

P.Q.M. — Il Pretore, in accoglimento del ricorso per quanto di ragione, ordina al resistente dott. Roberto Briglia, nella sua qualità di Direttore responsabile del settimanale « Epoca », di provvedere, nei termini e nelle forme di legge, alla pubblicazione della rettifica, come richiesta dall'On. Gianni Prandini, — con esclusione della parte finale contenente mera riserva di diritti — relativa all'articolo « Ci vorrebbe un De Mico », apparso sul settimanale n. 2067 del 20 maggio 1990, nella stessa pagina e con le medesime caratteristiche tipografiche, con la premessa che si tratta di pubblicazione ordinata dal Pretore ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ.; fissa il termine di gg. 90 dalla comunicazione della presente ordinanza, per l'inizio del giudizio di merito.

## RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

Le due massime tratte dall'ordinanza 6 luglio 1990 riguardano i poteri del direttore responsabile in ordine alla valutazione delle richieste di rettifica da effettuarsi alla luce dei requisiti previsti dalla normativa sulla stampa. Sul punto l'ordinanza si conforma all'orientamento, già consolidato in dottrina, che nega al direttore responsabile il potere di sindacare nel merito il testo della rettifica. Si veda CORASANITI, *Diritto di accesso, diritto di rettifica impresa di informazione*, Milano, 1986, 116; FIGONE, *Sul diritto di rettifica*, in *Giur. merito*, 1984, 567 e 575; ID., *Il diritto di rettifica nelle recenti elaborazioni di dottrina e giurisprudenza*, in *Giur. it.*, 1987, IV, 407; V. ZENO ZENCOVICH, *Tendenze restrittive in tema di diritto di rettifica*, in questa *Rivista*, 1985, 705 ss.; P. LAX, *Il diritto di rettifica nell'editoria e nella radio televisione*, Padova, 1989, 126, ed *ivi* per più ampi riferimenti; *contra* in dottrina: DOGLIOTTI, *Luci ed ombre nella nuova disciplina della rettifica*, in *Giust. civ.*, 1984, 2664; MAZZANTI, *Sul reato di omessa rettifica*, in *Giust. pen.*, 1962, II, 537 (ma con riferimento al testo originario dell'art. 8 legge stampa).

La giurisprudenza in *subiecta materia* è oscillante. Nel senso dell'ordinanza in commento: Pret. Roma 12 novembre 1982, in *Giust. civ.*, 1983, 1008, che affronta anche sotto il profilo della legittimità costituzionale il problema; *contra*: genericamente sul potere di sindacato del direttore, Pret. Milano 16 aprile 1955, in *Giur. it.*, 1955, II, 334; in particolare, circa la reiterazione di una rettifica già pubblicata, v. Pret. Roma 21 aprile 1988, in questa *Rivista*, 1988, 468.

Sia la prima massima dell'ordinanza 10 luglio 1990, che l'ultima dell'ordinanza 5 luglio 1990 affermano un principio pacifico. Si rinvia a P. LAX, *op. cit.*, p. 127, 133 e in particolare p. 180, per i riferimenti dottrinali ed una ampia rassegna giurisprudenziale. Va segnalata in termini Pret. Roma 12 dicembre 1987, in questa *Rivista*, 1988, 465; oltre Pret. Bari 18 gennaio 1983, in *Foro it.*, 1983, 818 e Pret. Milano 13 novembre 1986, in questa *Rivista*, 1987, 246, già richiamate in motivazione.

La seconda massima dell'ordinanza 10 luglio 1990 e dell'ordinanza 5 luglio 1990 trattano il problema della collocazione delle rettifiche, oggetto di molteplici decisioni, peraltro non tutte concordi. Solidale con l'orientamento restrittivo qui espresso Pre. Roma 12 novembre 1982, in *Giust. civ.*, 1983, 1014; Pret. Roma 7 gennaio, *ivi*, 1984, 1324, con nota di ZENO ZENCOVICH; Pret. Tivoli 12 dicembre 1989, Pret. Roma 19 gennaio 1990 e 29 settembre 1989, annotate da RICCIUTO, *Diritto di rettifica ed art. 700 cod. proc. civ.*, in questa *Rivista*, 1990, 574; Pret. Roma, 26 luglio 1989, inedita; e da ultimo, Pret. Roma 22 giugno 1990, in questa *Rivista*, 1990, 1032, con nota di CORASANITI, *Nuova luce sul diritto di rettifica*. Una tendenza contraria, sia pure minoritaria, è espressa da Pret. Roma 12 dicembre 1987, in *Giust. civ.*, 1988, 1068, con commento di VACCARELLA; Pret. Roma, 12 novembre 1982, in *Giur. merito*, 1984, 576; Pret. Roma 10 febbraio 1990, inedita; per ulteriori riferimenti v. LAX, *op. cit.*, p. 173 ss.

La tesi opposta alla terza massima dell'ordinanza 10 luglio 1990 e 5 luglio 1990 è sostenuta in dottrina da VACCARELLA, *Limiti del sindacato del giudice e diritto di rettifica*, in *Giust. civ.*, 1988,

1069; nonché da una parte della giurisprudenza: Pret. Roma 24 novembre 1984, in *Foro it.*, 1985, 912; Pret. Roma 1 aprile 1985, in questa *Rivista*, 1985, 701 ed in *Giust. civ.*, 1985, 1827, con commento negativo di CORASANITI; Pret. Milano, 26 maggio 1986, in questa *Rivista*, 1986, 940; Pret. Roma 21 aprile 1988 e 12 dicembre 1987 in questa *Rivista*, 1988, 465. La dottrina maggioritaria, invece, propende per la tesi accolta dalla massima in esame, v. DOGLIOTTI, *Luci ed ombre*, cit.; RICCIUTO, *Diritto di rettifica*, cit.; FIGONE, *Il diritto di rettifica nelle recenti elaborazioni di dottrina e giurisprudenza*, in *Giust. civ.*, 1987, II, 405 e 415; ZENO ZENCOVICH, *Il nuovo diritto di rettifica: Parlamento mi fe', disfecemi pretore*, in questa *Rivista*, 1988, 472. Non mancano proseliti in giurisprudenza, v. Pret. Roma 12 settembre 1978, in *Foro it.*, 1978, I, 2341; Pret. Roma 2 giugno 1980, in *Giust. civ.*, 1980, I, 219; Pret. Roma 12 novembre 1981, *ivi*, 1983, I, 1008; e da ultima Pret. Roma 22 giugno 1990, con commento di CORASANITI, cit.

Il diritto di accompagnare con un commento o una postilla la rettifica (riconosciuto dall'ultima massima dell'ordinanza 10 luglio 1990) è affermato da Cass. 26 aprile 1960, in *Dir. aut.*, 1963, 51, nonché della più recente Pret. Roma 10 febbraio 1990 inedita. Malgrado la dottrina segnali il pericolo di una eccessiva compressione della libertà di stampa, cfr. DOGLIOTTI, *op. cit.*, ed *ivi* ulteriori richiami, la giurisprudenza prevalente è di orientamento contrario: Pret. Roma 7 gennaio 1984 in *Giust. civ.*, 1984, 1324, con nota di ZENO ZENCOVICH; Pret. Roma 26 luglio 1989, in *Giust. civ.*, 1990, 236 ss. con nota di GIUFFRIDA; Pret. Milano 13 novembre 1986, in questa *Rivista* 1987, 247, cui si rinvia per ulteriori richiami.

La prima massima dell'udienza 5 luglio 1990 enuncia la regola della competenza pretorile esclusiva, e rappresenta un corollario della tesi della autonomia dei presupposti della tutela predisposta dalla novella dell'art. 42 legge 416/81 rispetto alla norma di cui all'art. 700 cod. proc. civ. Il principio, tuttavia, non era ancora stato enunciato *expressis verbis* dalla giurisprudenza.